



SENT. 308/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello n. 59693, promosso da

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato

e difeso, nel presente giudizio, giusta procura in calce al ricorso di

primo grado, dall'avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q – p.e.c.

paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato

presso il di lui studio sito in Roma alla via Luigi Rizzo n. 72

contro**I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (c.f.

80078750587), con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in

persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Sebastiano Caruso (codice fiscale

CRSSST60L27E463R; posta elettronica certificata:

avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice

fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice

fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(codice fiscale GNNGPP70B57D883T; posta elettronica certificata

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden

(codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata:

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) con elezione di domicilio

presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma via Cesare Beccaria n. 29

per la riforma

della sentenza n. 15 depositata il 26 gennaio 2021 della Corte dei

conti, Sezione giurisdizionale per la regione Veneto.

Udite, nella pubblica udienza del giorno 19 novembre 2024, con

l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, l'avv. Valentina

Minelli, in dichiarata delega dell'avv. Paolo Celli e l'avv. Giuseppina

Giannico, in rappresentanza dell'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e

i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione

Veneto ha respinto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, già Primo

Maresciallo Luogotenente dell'Esercito, in quiescenza dal 1° marzo

2019, con anzianità contributiva di 16 anni, 2 mesi e 1 giorno al 31

dicembre 1995. ha escluso la sussistenza del diritto del ricorrente ad

ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73.

Il primo giudice ha richiamato il pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/QM/2021, rilevando che il principio affermato nel ridetto arresto non può essere riferito alla quota retributiva della pensione dei militari cessati dal servizio con un'anzianità di servizio superiore ai 20 anni di servizio, non ritenendolo rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, come delimitato nella richiamata sentenza.

2. Avverso la sentenza ha interposto appello il signor OMISSIS, con atto notificato in data 20 gennaio 2022, deducendo la pretesa violazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la pronuncia n. 1/QM/2021.

L'opzione ermeneutica fatta propria dal primo giudice, in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 a coloro che al 31 dicembre 1995 siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni, si porrebbe in contrasto con il richiamato dato normativo e con le finalità perseguite dal legislatore in quanto non considererebbe gli "scaglioni" differenziati di periodo in periodo. In tal senso viene richiamato il pronunciamento dell'organo di nomofilachia di questa Corte nella succitata sentenza n. 1/QM/2021 e l'orientamento ribadito dalla successiva giurisprudenza contabile.

Ha quindi chiesto l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado, con riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico accertando l'applicazione dell'aliquota del 44%, di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Con il gravame l'appellante ha formulato altresì richiesta di sospensione della pronuncia, successivamente revocata, in accoglimento dell'istanza in data 14 febbraio 2022.

3. Con memoria in data 6 settembre 2022 si è costituito in giudizio l'Istituto previdenziale chiedendo il rigetto del gravame

Ha rilevato che dovrebbe ritenersi corretta l'impostazione assunta dal giudice di prime cure dando rilievo alla circostanza, pacifica, che controparte, all'epoca della cessazione dal servizio, non era titolare di un'anzianità *“di almeno quindici e non più di venti anni”*, bensì di un'anzianità superiore ai 20 anni, non sussistendo, pertanto, il diritto del pensionato al ricalcolo del trattamento mediante attribuzione dell'aliquota unitaria di rendimento del 44% di cui al primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Ha osservato che l'unica domanda azionata da controparte è volta al ricalcolo della quota retributivo della pensione mediante applicazione dell'aliquota globale del 44%, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, non risultando proposta alcuna richiesta di riliquidazione del trattamento mediante l'impiego di uno specifico coefficiente di rendimento annuale da applicare all'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995. Rileva l'appellato

che una diversa domanda non potrebbe comunque essere oggetto di delibazione in sede giurisdizionale, atteso che essa non sarebbe mai stata preventivamente sottoposta in sede amministrativa all'Istituto, ai sensi dell'art. 153, lett. b), c.g.c..

4. Con ulteriore memoria in data 8 novembre 2024 l'appellante ha insistito per l'accoglimento del gravame richiamando nuovamente la pronuncia n. 1/QM/2021 e la circolare INPDAP n. 22 del 18 settembre 2009.

5. All'udienza in data odierna l'avv. Valentina Minelli, in dichiarata delega dell'avv. Paolo Celli e l'avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.

Al termine della discussione il Collegio ha assunto la causa in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

L'appello è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti di quanto di seguito indicato.

Il Collegio evidenzia che il trattamento di quiescenza dell'attuale appellante è stato liquidato con il "*sistema misto*", sulla base del coefficiente previsto dall'art. 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura del 35%, in luogo del più favorevole 44%, previsto dall'art. 54 del medesimo decreto, non possedendo l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda del ricorrente escludendo l'applicabilità del coefficiente previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Con l'unico motivo di gravame il signor OMISSIS ha censurato la pronuncia di primo grado, sotto il profilo della ritenuta violazione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, reputandola errata nella parte in cui non ha riconosciuto, nella fattispecie, il diritto al ricalcolo della quota retributiva della pensione, con l'applicazione dell'aliquota unitaria prevista fornita dalle sentenze n. 1/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte.

L'opzione ermeneutica contraria al più favorevole orientamento di riconoscere l'applicabilità dell'aliquota prevista dal citato art. 54 era invalsa nell'ambito di un orientamento giurisprudenziale che, seppur inizialmente non univoco, aveva poi trovato convergenza in virtù di numerose sentenze di tutte e tre le Sezioni d'appello (cfr. Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II App. sent. n. 205, n. 208, n. 308, n. 310 del 2019; Sez. III App. sent. n. 228, n. 266, n. 267 del 2019) e veniva ribadita da altre sentenze, tra le quali, da ultimo, anche quelle della Sezione d'appello per la regione Sicilia (sentenze n. 40 del 3 agosto 2020 e n. 43 del 17 settembre 2020).

In presenza di conflitto orizzontale di pronunciamenti nell'ambito delle sezioni di appello è stato quindi dato impulso all'intervento in chiave nomofilattica delle Sezioni riunite sia da parte del Presidente della Corte dei conti, con l'ordinanza di deferimento n. 12/2020 del 12 ottobre 2020, sia della Sezione prima centrale d'appello, con le

ordinanze n. 26 e n. 27 del 14 ottobre 2020, su questioni di massima.

Con la citata sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 le Sezioni riunite hanno enunciato il principio di diritto a tenore del quale *“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”*.

L’opzione interpretativa accolta dal giudice della nomofilachia ha escluso un’applicazione generalizzata dell’art. 54, comma 1, più volte citato, che avrebbe comportato una *“duplicazione della valorizzazione dei trattamenti”*, con riguardo al periodo di servizio compreso fra l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni. E’ stato, quindi, affrontato il problema dell’individuazione dell’aliquota di rendimento, da valutare per il calcolo pensionistico, escludendo la possibilità di ricorrere al coefficiente del 2,20% annuo. Il correttivo ritenuto ragionevolmente ricavabile dalla stessa legge n. 335/1995, per consentire un coordinamento delle discipline pensionistiche succedutesi nel tempo, è stato dalle Sezioni riunite individuato *“mettendo a denominatore”* il numero di anni che tale normativa ha fissato per essere assoggettati

al calcolo pensionistico col metodo misto, vale a dire 18 anni meno un giorno, così ottenendo che *“l’aliquota applicabile debba essere pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè $44/17,997 = 2,445$ per ogni anno”, con ragionevole arrotondamento al 2,44% mediante approssimazione al millesimo del risultato ottenuto, giacché approssimandolo al centesimo, “come si fa ordinariamente, i due risultati coinciderebbero in 2,44%.”.*

Va rilevato che le pronunce di questa Sezione centrale, successive alle predette sentenze, si sono allineate al *decisum* delle Sezioni riunite.

E’ emersa unanime condivisione del principio di diritto enunciato con la sentenza n. 1/2021/QM, che è apparso come il risultato di un approfondito percorso ermeneutico, mirante a determinare la regola di diritto da applicare in un quadro normativo che vede il concorso di contrastanti discipline, tutte parimenti vigenti e nondimeno in astratto applicabili (cfr. *ex plurimis*, Sez. II App., sentenze nn. 285/2024, 69/2024, 31/2024, 37/2024, 19/2021, n. 21/2021, n. 132/2021, n. 137/2021, n. 142/2021, n. 154/2021; altrettanto nelle altre Sezioni di appello: Sez. I App. n. 29/2024, n. 6/2023, n. 133/2023, 260/2023, n. 169/2021, n. 96/2021, n. 97/2021, n. 98/2021, n. 64/2021, n. 65/2021, n. 66/2021, n. 67/2021 e n. 68/2021; n. 51/2021, n. 52/2021, n. 54/2021, n. 55/2021 e n. 57/2021; Sez. III App. n.21/2024, n. 38/2024, n. 43/2024, n. 223/2021, n. 56/2021; Sez. App. Sicilia n. 43/2021, n. 44/2021 e n. 69/2021).

In tale contesto va da sé che deve ritenersi respinta la pretesa dell'Istituto appellante di sortire una pronuncia di integrale rigetto del gravame.

Ancorché non risultasse in origine una specifica domanda del pensionato in ordine all'esatta determinazione dell'aliquota da applicare al trattamento, il ricorso proposto dal OMISSIS- per quanto imperniato sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54- risultava chiaramente espressione di un *petitum* sostanziale volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione. La statuizione resa in conformità al principio enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite non incorre, quindi, in vizio di ultrapetizione.

La sentenza impugnata va conseguentemente riformata, con accoglimento parziale della pretesa dell'appellante, nei limiti indicati dal principio enunciato dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti nella sentenza n. 1/2021/QM, e per l'effetto va riconosciuto il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%.

Sui ratei arretrati deve essere liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.167, c. 3, c.g.c., a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo, fino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese di giudizio, la parziale soccombenza ne giustifica l'integrale compensazione, per entrambi i gradi di giudizio,

ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Condanna l'Inps alla corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati degli interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo, fino al soddisfo. Compensa integralmente le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 31 DICEMBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 31 DICEMBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott.ssa Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 31 DICEMBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani